

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1479 del 30/03/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 alla Ditta "Società Agricola Settelune di Mirco Gilioli e Manuela Zanazzi s.s." - San Polo d'Enza.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1506 del 30/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trenta MARZO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 13056/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 alla Ditta "Società Agricola Settelune di Mirco Gilioli e Manuela Zanazzi s.s." – San Polo d'Enza.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**Società Agricola Settelune di Mirco Gilioli e Manuela Zanazzi s.s.**" avente sede legale nel **Comune di Bibbiano – Via Rolando da Corniano n. 32 - Provincia di Reggio Emilia** e stabilimento in **Comune di San Polo d'Enza – Via Prampolini n. 12 - Provincia di Reggio Emilia**, concernente l'attività di confezionamento di olii alimentari, aceti e condimenti, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PG/2019/60069 del 15/04/2019 e successive integrazioni;

Preso atto che la suddetta domanda è inerente al rilascio di una nuova Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche prodotte dal lavaggio delle attrezzature e delle macchine utilizzate nell'attività di confezionamento di olii, aceti ed altri condimenti alimentari che verrà svolta di un capannone esistente ma di recente acquisizione da parte della Ditta, inclusive delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici in uso al medesimo stabilimento;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101 comma 7, lettera e) del D. Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico per attività a bassa rumorosità (all.B del D.P.R. 227/2011);

Dato atto che, nelle medesima istanza, la Ditta ha chiesto l'espressa assimilazione quali-quantitativa, ai sensi dell' art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs 152/2006 ed ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003, delle acque reflue industriali prodotte dal lavaggio delle attrezzature e delle macchine utilizzate nell'attività di confezionamento, alle acque reflue domestiche, e che, al fine della caratterizzazione qualitativa dei reflui scaricati, con nota prot. 148159 del 26/09/2019, ha trasmesso alla scrivente Arpae i risultati analitici, attestanti il rispetto dei valori definiti nella Tabella 1 capitolo 5 della DGR 1053/2003, relativi alle acque reflue, analoghe a quelle oggetto di autorizzazione, prodotte in altro stabilimento dove in precedenza la Ditta svolgeva la medesima l'attività di confezionamento ed i relativi lavaggi di macchine e attrezzature;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisita la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale – Distretto di Reggio Emilia con atto prot.n.PG/2019/150823 del 01/10/2019 relativamente allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Tenuto conto della DGR n.1053/2003 ed in particolare del *punto 5 - Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della citata DGR n.1053/2003 in cui si dispone che, per i nuovi scarichi, l'autorità competente può rilasciare il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte e pertanto atteso che è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento e del Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13

determina

1) di assimilare le acque reflue industriali prodotte dal lavaggio delle attrezzature e delle macchine utilizzate nell'attività di confezionamento di olii ed altri condimenti alimentari alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per la Ditta **"Società Agricola Settelune di Mirco Gilioli e Manuela Zanazzi s.s."** con sede legale nel comune di Bibbiano – Via Rolando da Corniano n. 32 e stabilimento nel **comune di San Polo d'Enza – Via Prampolini n. 12 - Provincia di Reggio Emilia**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101 comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003 ;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101 comma 7, lettera e) del D. Lgs. 152/06;

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003 ;

La Ditta svolge attività di confezionamento in bustine monodose di oli alimentari ed altri condimenti.

Lo scarico oggetto di autorizzazione è relativo alle acque reflue industriali assimilate alle domestiche prodotte dal lavaggio delle attrezzature e delle macchine utilizzate nell'attività di confezionamento di olii, aceti ed altri condimenti alimentari che verrà svolta di un capannone esistente ma di recente acquisizione da parte della Ditta, inclusive delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici in uso al medesimo stabilimento;

Le acque reflue prodotte nello stabilimento, assimilate alle domestiche ai sensi dell' art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs 152/2006, hanno un carico inquinante stimato di 2,5 AE così calcolato:

- 1 AE per i lavaggi delle attrezzature
- 1,5 AE per i servizi igienici considerati 3 addetti al confezionamento

L'impianto di trattamento in progetto che la Ditta propone di installare risulta dimensionato per 5 AE ed è composto da:

- degrassatore del volume di 1,44 mc;
- fossa Imhoff del volume di 6,10 mc;
- filtro batterico anaerobico;
- pozzetto di ispezione

Prescrizioni per lo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale :

1. Nella realizzazione dell'intervento, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate;
2. Nella realizzazione dell'intervento devono essere rispettati gli elaborati grafici ed i contenuti delle relazioni tecniche sia inerenti alla pratica edilizia sia le prescrizioni del presente Atto;
3. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
4. Per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla DGR 1053/2003 e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di scarichi;
5. La Ditta deve fornire, entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico, un certificato analitico sui reflui industriali assimilati ai domestici che dimostri, prima di ogni trattamento depurativo, il rispetto dei limiti della Tabella 1 punto 5 della DGR 1053/2003;
6. la Ditta deve effettuare almeno un autocontrollo all'anno, e comunque un autocontrollo qualora cambino le condizioni di produzione e le caratteristiche quali-quantitative dei reflui scaricati, al fine di verificare che le acque reflue industriali assimilate alle domestiche, prima di ogni trattamento depurativo, rispettino le condizioni di assimilabilità di cui al precedente punto 2; gli esiti analitici relativi ai controlli effettuati devono essere tenuti a disposizione ed esibiti in caso di controllo;

7. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06, la Ditta dovrà presentare, entro 30 giorni, idonea istanza di modifica di AUA ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale per i conseguenti atti di competenza
8. Le acque meteoriche non devono essere immesse nel sistema di depurazione;
9. L'autorizzazione si intende rilasciata per i locali e le destinazioni d'uso sopra riportati; Nel caso di utilizzi diversi o di utilizzo di locali non autorizzati, l'impianto di trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere rivisto e dovrà essere presentata domanda di modifica dell'Autorizzazione;
10. A monte dello scarico deve essere realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile;
11. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento dell'impianto tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuarsi secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo, in ogni caso con frequenza almeno annuale;
12. I fanghi/grassi di risulta dagli impianti di trattamento devono essere smaltiti come rifiuti nel rispetto della normativa vigente di settore mediante conferimento a ditte autorizzate al loro smaltimento. La documentazione relativa al loro smaltimento deve essere conservata;
13. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

L'attività di confezionamento svolta dalla Ditta risulta tra quelle a bassa rumorosità (all.B del D.P.R. 227/2011) come indicato nella Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata a corredo dell'istanza.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.